



COMUNE DI FANANO
(Provincia di Modena)

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 16 del 30-06-2020

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 ED INTERVENTI DOVUTI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19:45**, in videoconferenza come disposto dal decreto sindacale n. 1/2020 del 26.03.2020, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Muzzarelli Stefano	Presente in videoconferenza	Guiducci Maria Paola	Presente in videoconferenza
Altariva Giovanni	Presente in videoconferenza	Seghi Alice	Presente in videoconferenza
Poli Sergio	Presente in videoconferenza	Gherardini Alessandro	Presente in videoconferenza
Sargenti Cecilia	Presente in videoconferenza	Perfetti Simone	Presente in videoconferenza
Zanaglia Giuliano	Presente in videoconferenza	Forni Clemente Maria	Assente
Giacomelli Ezio	Presente in videoconferenza	Turchi Andrea	Presente in videoconferenza
Pigati Ramona	Assente		

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale, **Dott. Giampaolo Giovanelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Stefano Muzzarelli**, in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopraindicato.

N. 16 - OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 ED INTERVENTI DOVUTI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato in materia di disposizioni generali:

- il vigente comma 27 dell'art.14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 che: *“sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:....f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi...”*;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;*
- l'art. 52,comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone:” *...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;
- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Fanano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Considerato in materia di disciplina della tassa sui rifiuti:

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147 i quali prevedono che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;
- l'art. 1, co.683, della citata L n.147/2013 che dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
- la legge regionale dell'Emilia Romagna n.23 del 23/12/2011, con la quale è stata istituita l'Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito anche ATERSIR) alla quale è stata attribuita fra le altre la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti.
- il regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti, approvato con delibera del consiglio comunale del 30/04/2014 n.21 e successive modificazioni ed integrazioni.

Considerato in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il comma 652 della Legge 27/12/2013 n. 147 prevede che la tariffa sia commisurata, tenendo conto dei criteri determinati nel rispetto del principio *“chi inquina paga”* sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, alle quantità

e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibili accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

- l'art.1, comma 527 ss legge 27/12/2017 n.205, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- la delibera di ARERA 31/10/2019 443/2019/R/RIF ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021".

Richiamata la delibera n. 90 del 31/03/2014 di incarico alla ditta "GF Ambiente srl" che ha fornito una relazione tecnica di studio delle migliori tariffe applicabili sulla base dell'elaborazione degli elementi della banca dati a disposizione del Comune di Fanano – Ufficio Tributi, del Piano Economico Finanziario redatto da Atersir, delle agevolazioni e riduzioni ammissibili, valutando indici parametrici per la determinazione della quota utenze domestiche e non domestiche, e dei coefficienti applicati in sede di elaborazione delle tariffe scelti sulla base dei dettami normativi in riferimento alle utenze attive ed alle caratteristiche specifiche del territorio.

Considerato che i coefficienti "ips" (indice di produttività specifica) e "iqs" (indice di qualità specifica) sono quelli indicati nello studio realizzato sopra citato e approvati con delibera n. 18 del 30/04/2014 e che, rispetto a tale elaborazione, la situazione non è variata rispetto a quella precedentemente analizzata;

Considerato con riguardo all'approvazione delle tariffe in oggetto:

- ai sensi del comma 654 dell'art.1 della citata legge n.147/2013, il gettito derivante dall'applicazione della tassa in oggetto è funzionale alla copertura integrale dei costi inerenti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, come risultanti dal piano economico finanziario (PEF) relativo all'anno in oggetto;
- la determinazione delle tariffe deve generare un gettito sufficiente alla integrale copertura del costo del servizio risultante dal piano economico finanziario (PEF) validato ed approvato annualmente quanto meno dalla competente Ente territorialmente competente - ATERSIR - oltre gli eventuale ulteriori costi sostenuti dal comune inerenti al citato servizio e poi successivamente dalla Citata ARERA;
- a decorrere dal 1/1/2020, in ragione della citata delibera di ARERA n.443/2019, entrerà in vigore la nuova regolazione del sistema di determinazione del piano economico finanziario in materia di gestione dei rifiuti denominato: "METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 (MTR)";
- alla data di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 non è ancora stato formulato né tanto meno approvato da parte delle sopracitate autorità competenti il piano economico finanziario dei costi relativo alla gestione dei rifiuti per l'anno in oggetto con la conseguenza di non poter determinare il costo complessivo del servizio per l'annualità in oggetto secondo le nuove regole disposte con la citata delibera di ARERA n.443/2019;
- con la presente deliberazione il Consiglio Comunale riconferma il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato nel 2019, che ammontava ad € 850.701,00 il cui dettaglio delle voci di costo è contenuto in documenti depositati agli atti dell'ufficio servizi finanziari;

Visto

- l'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il

2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”

Considerato che

L'art. 138 del DL 19 maggio 2020 n. 34 allinea i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato al 31/07/2020 dal DL 18/2020

Considerato in merito alla grave emergenza sanitaria:

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella G.U. n.26 del 1/2/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato Covid-19 o Coronavirus a decorrere dal 30/01/2020 e fino al 30/07/2020;
- per contrastare l'emergenza a tutt'oggi in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle della regione Emilia Romagna, volti a contenere la diffusione del virus;
- a tal fine, sono state adottate diverse disposizioni emergenziali tra le quali: D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato nella GU n.59 del 8/3/2020 riguardante anche la provincia di Modena; D.P.C.M. sono poi state estese a tutto il territorio nazionale con D.P.C.M. 9 marzo 2020 pubblicato nella GU n. n.62 del 9-3-2020; D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella G.U. n.70 del 17/3/2020;
- da una parte, detti provvedimenti emergenziali sono diretti ad imporre alle persone il distanziamento sociale attraverso il sostanziale divieto per diversi mesi del corrente anno di allontanamento dalla propria abitazione fatta eccezione per ragioni di lavoro, di assoluta urgenza e di salute ed il distanziamento sociale ed il distanziamento sociale;
- d'altra, gli stessi provvedimenti hanno imposto la chiusura o forti limitazione alle attività economiche e comunque hanno inciso significativamente sulle attività compromettendone significativamente sulle opportunità di guadagno;
- a dimostrazione del persistere di detta grave situazione continuano ad essere emanate diverse disposizioni emergenziali tra le quali di recente: D.L. 16/05/2020, n. 33, a tutt'oggi in attesa di conversione (Pubblicato nella G.U. 16/05/2020, n. 125.); D.L. 19/05/2020, n. 34 a tutt'oggi in attesa di conversione (Pubblicato nella G.U. n.128 del 19/05/2020 - Suppl. Ord. n. 21); D.P.C.M. 26/04/2020 (Pubblicato nella G.U. 27/04/2020, n. 108); D.P.C.M. 17/05/2020 (Pubblicato nella G.U. 17/05/2020, n. 126); D.P.C.M. 18/05/2020 (Pubblicato nella G.U. 18/05/2020, n. 127);
- se è pur vero che le richiamate disposizioni prevedono un allentamento delle misure restrittive previste fino ad aprile c.a. (decretando il passaggio dalla c.d. Fase 1 alla c.d. Fase 2); è altrettanto vero che esse continuano a prevedere in primo luogo misure volte a garantire il distanziamento sociale a tutela della salute delle persone.

Considerato in merito alla conseguente emergenza economico-sociale:

- le citate misure emergenziali a tutela della salute ha determinato, per obbligo di legge o quale conseguenza delle citate disposizione, l'interruzione e la sospensione di diverse attività economiche che si sono viste venir meno la possibilità di guadagno; generando così la crisi di diverse imprese, arti e professioni con ricadute sull'occupazione;
- ciò ha generato una crisi economico finanziaria a carico di diverse categorie di operatori economici, delle persone e delle famiglie;
- diverse associazioni di categoria hanno fatto pervenire alla scrivente amministrazione richieste di agevolazioni fiscali (riduzioni, esenzioni, sospensione dei termini) con riguardo all'applicazione dei propri tributi.

Considerato a livello Europeo per far fronte all'emergenza economico-finanziaria:

- sono stati attribuiti ampi poteri ai singoli Stati membri dell'Unione europea di prevedere aiuti di stato a favore degli operatori economici colpiti dalla pandemia;

- in particolare, la comunicazione della Commissione Europea del 19/3/2020 n. C-2020/1863 ad oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” ;
- la successiva Comunicazione integrativa della Commissione Europea del 13/5/2020 n. C-2020/164/03 ad oggetto:” Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19”;
- Tali disposizioni sono state adottate in attuazione:
 - dell’art. 107, paragrafo 2, lett b), del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che dispone: “*Sono compatibili con il mercato interno: ...b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;...*”;
 - dell’art. 107, paragrafo 3, lett b), del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che dispone: “*Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: ... b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro*”;
 - dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che dispone: “*Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.*”.

Considerato a livello italiano per far fronte all’emergenza economico-finanziaria:

- sono stati riconosciuti dalla legge agli Enti territoriali ampi poteri di intervento - sotto forma di aiuti di stato - a carico dei propri bilanci - a favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno subito danni a causa del covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive;
- in particolare, gli artt. da 53 a 64 il citato D.L. 19/5/2020 n.34, in attuazione delle citate Comunicazioni della Commissione Europea, dispongono misure di aiuto economico-finanziario a favore degli operatori economici colpiti e comunque posti in difficoltà dall’emergenza covid-19;
- in particolare, l’art. 54 del citato DL n.34/2020 ad oggetto “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali ” che dispone: “*1.... gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863... 2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette,agevolazioni fiscali...*”;

Considerando che il riconoscimento degli aiuti è subordinato a diverse condizioni:

- in primo luogo, sono previsti limiti economici degli aiuti concedibili a ciascun operatore economico imposti ai sensi del medesimo art.54, che ai commi 1 e 3 dispone: “*1.... nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa,.. 3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere*”;
- tali limiti economici si intendono in termini assoluti ovvero nel senso che per ciascun operatore non si può superare la soglia di legge sommando gli aiuti concessi da tutti gli Enti pubblici;
- in particolare, ai sensi del citato art.61 comma 7: “*Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte;...*”
- in secondo luogo, tali aiuti non possono essere concessi ad operatori economici che hanno già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell’art.54 del DL n.34/20;

- in terzo luogo, ai sensi dell'art.61 del DL n.34/2020: *“non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019”*;
- in quarto luogo, ai sensi dell'art.61 co.2 *“Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.”*;
- in quinto luogo, ai sensi dell'art.61 comma 3 *“La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1”*;
- ai fini di cui al punto precedente, ai sensi dell'art.61, comma 4, *“ Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al co. 1. ”*
- al fine di permettere la verifica ed il controllo del rispetto delle predette condizioni nonché di adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità, nonché ancora di adempimento all'obbligo di comunicazione alla Commissione Europea degli aiuti adottati ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, lo Stato Italiano ha istituito il registro nazionale sugli aiuti di stato (RNA) ed i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura;
- gli artt. 61, 62 e 63 del DL n.34/2020 regolano le procedure e le formalità alle quali adempiere per dare attuazione legale agli aiuti concessi da parte anche degli Enti territoriali, con particolare riguardo agli obblighi di: registrazione nei sopra citati registri; responsabilità di monitoraggio e di relazione in merito agli aiuti concessi;
- entro il 15/6/2020 detti registri devono essere modificati dai rispettivi Ministeri competenti, al fine di dare attuazione a quanto sopra esposto ai sensi dell'art.64 del DL n.34/2020;
- inoltre, al fine di permettere agli Enti territoriali concedenti gli aiuti di adempiere ai propri obblighi di controllo, *“... i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite...”* . ai sensi dell'art.61, comma 7, del DL n.34/2020;
- il Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è l'organo competente a gestire i rapporti con gli organi dell'Unione Europea per lo Stato Italiano.

Considerato che lo scrivente Ente territoriale intende con il presente atto dare attuazione a tali disposizioni normative italiane e comunitarie adottando e regolando gli aiuti di seguito meglio definiti in termini di agevolazioni fiscali a favore degli operatori economici in difficoltà economico-finanziaria a causa del Covid-19 finanziando gli stessi con risorse ricavabili dal proprio bilancio di previsione.

Vista la delibera n.158 del 05/05/2020 emanata dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) la quale prevede riduzioni e agevolazioni a favore dell'utenza domestica e non domestica, con il presente atto lo scrivente Ente intende approvare specifiche agevolazioni fiscali che, anche indirettamente, vadano a favore di specifiche categorie di operatori economici in difficoltà economico-finanziaria, oltre a regolare riduzioni ed agevolazioni anche al fine di dare attuazione ed integrare quanto regolato con delibera n.158 del 5/5/2020 di ARERA, nelle seguenti misure:

- per le utenze NON DOMESTICHE, una riduzione del 25% per le attività sospese durante l'emergenza sanitaria;

- per le utenze DOMESTICHE NON RESIDENTI una riduzione del 5% a causa dell'impossibilità di accesso alle seconde case, dovuta alle limitazioni agli spostamenti imposti dalla Legge;

Vista la delibera di G.C. n.18 del 10/04/2013 inerente la gestione diretta della riscossione e accertamento della Tassa Rifiuti;

Vista la delibera di G.C. n. 16 del 22/02/2019 ad oggetto “nomina del funzionario Responsabile Tributi”;

RITENUTO di approvare le seguenti tariffe TARI per l'anno 2020, in conferma di quelle applicate nel 2019;

Sentita la relazione introduttiva del Sindaco (il tutto integralmente registrato su supporto informativo ai sensi degli artt. 106 e 107 del Regolamento del Consiglio Comunale);

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Ls. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Con voti favorevoli ed unanimi, resi tramite appello nominale effettuato dal Segretario comunale, con riscontro audio e video;

DELIBERA

- 1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) Di dare atto che il costo complessivo da coprire è pari ad Euro 850.701,00.
- 3) Di approvare il tariffario seguente:

TARIFFARIO TARI 2020

DOMESTICHE:

UTENZE DOMESTICHE	2,16521
-------------------	---------

NON DOMESTICHE:

RISTORANTE – PIZZERIE – BAR - CAFFE'	5,24213
DEPOSITI – AUTORIMESSE	2,27919
LOCALI ENTI PUBBLICI – ASSOCIAZIONI RELIGIOSE	3,19086
COLLEGI – OSPEDALI - CASE DI CURA	2,96295
CAMPING - DISTRIBUTORI CARBURANTE	2,50710
ALIMENTARI - FRUTTA VERDURA - FIORI e PIANTE	4,33046
BANCHE – UFFICI - STUDI PRIVATI	3,41878
ESERCIZI COMMERCIALI NON ALIMENTARI	4,33046
ALBERGHI – AGRITURISMO – PENSIONI	4,55836
ESERCIZI DI VENDITA ALL'INGROSSO	2,96295
LABORATORI ARTIGIANALI - STABILIMENTI INDUSTRIALI	2,73502

SALE DA BALLO – DISCOTECHE – SALE GIOCHI – TEATRI – CINEMATOGRAFI	3,19084
--	---------

N.B.:
- Tariffe indicate per €/mq
- Per tutte le categorie di utenze domestiche e non domestiche sopra elencate, sono previste tutte le riduzioni previste dal vigente Regolamento delle Entrate Tributarie del Comune di Fanano approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2007 e s.m.i.

- 4) Di disporre le riduzioni TARI legate all'emergenza sanitaria come in premessa meglio specificato;
- 5) Di rinviare a successivo atto l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, nel caso in cui si rendesse necessario, a seguito dell'approvazione del piano finanziario 2020 definitivo, un conguaglio tra i costi risultanti nel 2020 e quelli determinati in via provvisoria per l'anno 2019, ripartendo in tre anni a decorrere dal 2021 le eventuali differenze;
- 6) Di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell'imposta, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, favorevole ed unanime, resa tramite appello nominale effettuato dal Segretario comunale, con riscontro audio e video, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere immediatamente applicabile l'approvato quadro tariffario con effetti dal 1 gennaio del corrente anno.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Fanano, 22-06-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Monia Giambi

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Fanano, 22-06-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Monia Giambi

DELIBERA N. 16 del 30-06-2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to **Sig. Stefano Muzzarelli**

Il Giovanelli Giampaolo
F.to **Dott. Giampaolo Giovanelli**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Fanano (L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-07-2020 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Addì, 08-07-2020

Il Segretario Comunale
F.to **Dott. Giampaolo Giovanelli**

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanelli Giampaolo

Esecutiva:

- ✓ il giorno 30-06-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Fanano li, 01-07-2020

Il Segretario Comunale
F.to **Dott. Giampaolo Giovanelli**